

## **TI\_GERICHTE 15.2000.149 vom 3. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.149](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.149)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.149 du 3 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.149 del 3 novembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l'art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Ove sia controverso se un diritto appartenga alla massa, l'amministrazione del fallimento deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni della massa ( DTF 104 III 23). La decisione concernente l'opportunità di far valere, a nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non all'amministrazione del fallimento ( E. Brugger , SchKG, schweizerische Gerichtspraxis 1946 - 1984 , Adligenswil 1984, ad art. 260 LEF n. 50). La cessione o l'offerta di cessione di pretese della massa deve essere preceduta da una decisione della massa sulla sua rinuncia di farle valere, in modo da consentire a tutti i creditori di esprimersi in merito ( cfr. Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrecht , Berna 1997, § 47 n.44, p.385 ). Contro il rifiuto dell'amministrazione del fallimento d'inventariare un bene, o un diritto, è data ai creditori la facoltà di ricorrere all'autorità di vigilanza (cfr. DTF 114 III 22; DTF 64 III 36). Se una pretesa della massa viene scoperta successivamente può essere avviata una nuova procedura di cessione ex art. 260 LEF, e ciò anche dopo la chiusura del fallimento (cfr. Amonn/Gasser , op. cit., § 47 n. 47, p. 385 e § 50 n.9, p.403; art. 269 LEF).

#### **E. 2**

Per l'art. 255a cpv. 1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l'amministrazione del fallimento può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva esplicitamente o tacitamente entro il termine impartito. Nel caso in esame l'amministratore speciale del fallimento ha deciso di proporre la messa in cessione dei diritti di abitazione e di ricupera, mediante deliberazione per mezzo di circolare, rifacendosi al contenuto dell'art. 255a LEF. In particolare, egli teme che il diritto di ricupera (iscritto a RF senza un termine di scadenza) possa già scadere il 14 novembre 2000, dal momento che un siffatto diritto poteva essere iscritto per 10 anni al massimo sotto l'imperio del vecchio diritto (cfr. LF del 4 ottobre 1991, in vigore dal 1° gennaio 1994, RU 1993 1404 e FF 1988 III 821). Tale agire è da ritenersi corretto, atteso inoltre che è stata data a creditori la facoltà di esprimersi al riguardo, e considerato inoltre il lungo tempo trascorso dall'apertura del fallimento (avvenuta 5 anni orsono), la soluzione adottata dall'amministratore del fallimento rappresenta la soluzione atto a snellire la procedura di liquidazione, tutelando nel contempo i diritti dei creditori.

#### **E. 3**

Per quanto riguarda le contestazioni del fallito, esse si rivelano d'acchito defatigatorie e prive di ogni buon fondamento. Infatti: a) la sua contestazione quo al termine minimo di convocazione di un'assemblea dei creditori si riferisce all'art. 252 cpv. 1 LEF e non all'art. 255a LEF, che come precedentemente considerato è stato correttamente applicato; la contestazione tende innegabilmente a far sì che il termine di esercizio del diritto di ricupera (14 novembre 2000) scada infruttuoso; tale attitudine processuale non solo lederebbe gli interessi dei creditori, ma pure quelli del ricorrente, poiché in caso di ricupera del fondo e di successiva rivendita ad un prezzo maggiore, vi potrebbe essere un saldo positivo in primis a favore del creditore cessionario e in seguito della massa fallimentare; b) il fallito misconosce il chiaro tenore dell'art. 260 LEF (da lui espressamente citato nel ricorso 18 ottobre 2000), secondo il cui capoverso 2 " la somma ricavata (nдр: dal creditore cessionario) , dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa ". Orbene è nella logica delle cose che il creditore cessionario, che si assume rischi processuali superiori al creditore rimasto inattivo, debba essere premiato per i suoi sforzi. Allorquando il ricorrente sostiene che il ricavo debba andare a beneficio di tutti i creditori rasenta dunque il temerario; c) la data scelta dall'amministratore del fallimento per porre in cessione questi diritti è inspiegabilmente vicina al termine di perenzione del diritto di ricupera; tuttavia bisogna riconoscere che l'amministrazione del fallimento, resasi conto del rischio di lasciar trascorrere questo termine, ha cercato di reagire e di salvaguardare i diritti dei creditori, in particolare ricorrendo contro la decisione dell'Ufficio dei registri di Lucerna, che ha rifiutato di iscrivere la massa fallimentare in luogo e vece del fallito, quale titolare dei diritti di abitazione e ricupera; il fallito sembra nuovamente misconoscere il chiaro tenore dell'art. 260 LEF, che come detto pone sulle spalle del creditore cessionario la responsabilità e i rischi di eventuali procedure giudiziarie; d) l'accelerazione della procedura di fallimento sembra non essere gradita al fallito, che a 5 anni dall'apertura del suo fallimento non ritiene che sia ancora giunto il momento di chiuderlo; semmai questo argomento, unito al fatto che l'amministratore del fallimento non ha sinora ancora inoltrato a questa Camera, quale autorità di vigilanza anche delle amministrazioni speciali dei fallimenti, nessun rapporto annuale e nessuna nota intermedia d'onorario (cfr. i combinati art. 270 LEF, art. 1 cpv. 1 e art. 2 OTLEF), lascia temere un danno per i creditori del fallimento.

#### **E. 4**

Alla luce di quanto considerato, il ricorso va respinto. Al contempo, ritenuto che la procedura fallimentare non sembra progredire con la celerità imposta dalla LEF (cfr. art. 270 cpv. 1 LEF), si rende necessario un intervento ad opera dell'Ispettorato d'esecuzione e fallimento presso gli uffici dell'amministratore del fallimento.

#### **E. 5**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria